

TESTO COORDINATO

delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2227 dell'11 settembre 2009
e 2503 del 16 ottobre 2009

- Vista la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” e di seguito denominata L.P. 4/2003;
- Visto l’articolo 24 (Interventi di sostegno dell’attività di alpeggio) della medesima legge provinciale;
- Visto l’art. 40 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 (Legge finanziaria di assestamento 2009) che ha introdotto all’articolo 24 della l.p. 4/2003 i seguenti commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies:
 - 2 bis. Agli operatori agricoli aventi sede operativa in provincia di Trento può essere concesso un premio annuo nel limite massimo di 200 euro per ciascun animale in alpeggio, con riferimento ai capi delle specie bovina ed equina fino a compimento del terzo anno di vita o fino al primo parto.
 - 2 ter. Le domande di agevolazione sono presentate dal titolare dell’impresa agricola o dalla federazione provinciale allevatori, espressamente delegata alla presentazione della domanda e all’incasso del contributo in nome e per conto del socio.
 - 2 quater. Il premio previsto dai commi 2 bis e 2 ter non è cumulabile con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria. Il premio viene erogato con le modalità previste dalla deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1.
 - 2 quinquies. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l’esenzione dall’obbligo di notificazione, le modifiche al regime di aiuto previste dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.
- Visti gli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo” approvati con Decisione della Commissione delle Comunità europee n. (2006/C 319/01);
- Ritenuto di attivare l’aiuto contemplato dall’articolo 24 della l.p. 4/2003, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, approvandone la disciplina attuativa e fissando l’apertura del relativo bando;
- Visto il reg. CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

- Considerate le osservazioni formulate dai Servizi di staff della PAT,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- all'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.P. 4/2003, i criteri e le modalità per l'attuazione degli aiuti previsti dall'articolo 24, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies della medesima legge provinciale, come descritti nell'Allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della trasmissione alla Commissione Europea della documentazione e delle informazioni relative al regime di aiuto ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE;
3. di dare attuazione al regime di aiuti previsto dalla presente deliberazione dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato;
4. di dare atto che per l'anno 2009 gli aiuti saranno concessi ai sensi del reg. CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli e che pertanto per l'anno 2009 il regime di aiuti non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato in quanto rispetta le condizioni previste ai paragrafi da 2 a 7 regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione;
5. di dare atto che la concessione degli aiuti previsti dalla presente deliberazione avverrà entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza delle domande;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

LMO

CRITERI E LE MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI AIUTI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 24, COMMI 2 BIS, 2 TER, 2 QUATER E 2 QUINTES,
DELLA L.P. 4/2003

1. Oggetto dell'aiuto

I presenti criteri e modalità stabiliscono disposizioni per la concessione di aiuti a favore del benessere animale, ai sensi dell'art. 24 commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, "Interventi di sostegno dell'attività di alpeggio".

2. Beneficiari dell'aiuto

Sono beneficiari dell'aiuto le imprese agricole singole o associate, come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della L.P. 4/2003, proprietarie del bestiame alpeggiato.

3. Presupposti per la concessione dell'aiuto

1. L'intervento prevede la concessione di aiuti a parziale compensazione dei maggiori costi e del mancato guadagno derivanti dall'attuazione di impegni per il benessere degli animali realizzati su base volontaria nel settore bovino ed equino (asini esclusi).
2. Gli aiuti sono concessi per compensare parzialmente la perdita di reddito e il costo sostenuto dall'allevatore che si impegna a "monticare" gli animali giovani nel periodo estivo e fino al raggiungimento dei tre anni di età oppure fino al primo parto. La monticazione comporta infatti un ritardo nell'entrata in produzione degli animali stimabile in 6 mesi; a fronte di tale ritardo l'alpeggio estivo produce peraltro un indiscutibile effetto benefico in termini di benessere degli animali.

4. Impegni

1. Gli animali al pascolo devono essere mantenuti nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di protezione animale.
2. Devono essere rispettate le regole della condizionalità (Delibera della Giunta Provinciale n. 3439 di data 30 dicembre 2008 " Recepimento provinciale del Decreto Ministeriale n. 16809 di data 24 novembre 2008 recante criteri di gestione obbligatoria e buone condizioni agronomiche e ambientali in applicazione del regime di condizionalità per l'attivazione di sostegni relativi alla politica agricola comune PAC") e il carico di bestiame minimo di 0,4 e massimo di 1,4 UBA per ettaro di superficie pascolabile.
3. Negli alpeggi interessati alla monticazione del bestiame deve inoltre essere garantito il rispetto degli impegni vigenti per la misura 214, intervento B, azione B.2 della misura 214 del PSR 2007-2013 e precisamente:

- adottare tecniche (es. pascolo guidato o turnato) che favoriscono il massimo utilizzo della produzione foraggiera mediante il pascolamento dell'erba nel periodo migliore per consentire un regolare ricaccio;
- rispettare i limiti previsti per il carico di bestiame per ettaro (minimo 0,4, massimo 1,4 UBA per ettaro);
- effettuare il periodo di pascolamento di almeno 70 giorni consecutivi;
- custodire con continuità il bestiame alpeggiato;
- rispettare i vincoli imposti per la concimazione (divieto di utilizzo di concimi minerali, concimazione solo ed esclusivamente mediante lo spargimento delle deiezioni animali prodotte in malga);
- effettuare il controllo delle infestanti mediante taglio annuale delle stesse "ante fioritura".

4. Il beneficiario è tenuto a garantire il mantenimento dell'impegno di pascolamento di almeno il 70% dei capi bovini ed equini di un'età compresa tra i 7 mesi ed i tre anni, per un periodo di cinque anni.

5. Misura dell'aiuto

1. Il premio concedibile è di Euro 200,00 per animale, salvo quanto disposto dal successivo comma 2.

2. Qualora le risorse finanziarie nell'esercizio di riferimento fossero insufficienti per soddisfare completamente le domande, si provvederà ad una riduzione del premio in modo da consentire il finanziamento di tutte le domande ammissibili.

6. Presentazione della domanda

1. I richiedenti devono presentare annualmente apposita domanda al Servizio competente in materia di Aziende agricole e territorio rurale.

2. Per l'annata 2009 le domande dovranno essere presentate entro il 13 novembre 2009; per gli anni successivi le domande dovranno essere presentate dal 15 giugno al 30 luglio di ogni anno.

3. La domanda può essere presentata anche dalla Federazione Provinciale Allevatori della PAT in nome e per conto dei propri soci dai quali riceve delega. La Federazione è in questo caso tenuta a versare al socio l'intero contributo incassato in nome e per conto del medesimo.

7 Criteri di ammissibilità

1. L'aiuto viene concesso per l'attività di pascolo di:

- bovini di età compresa tra i 7 mesi ed i 3 anni oppure fino al primo parto;
- puledri e puledre di età compresa tra i 5 mesi ed i 3 anni (asini esclusi).

La data di riferimento per la determinazione dell'età degli animali è il 30 giugno dell'anno di presentazione della domanda.

2. Gli animali per i quali può essere concesso l'aiuto devono essere allevati nell'azienda agricola del richiedente o comunque essere stati detenuti almeno dal 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda nella stessa azienda.

3. I pascoli devono essere ubicati sul territorio della Provincia di Trento. Il premio può altresì essere concesso anche nel caso di animali monticati nella Provincia di Bolzano purchè le malghe ove si svolge l'alpeggio siano di proprietà di Comuni della Provincia di Trento.

4. L'aiuto può essere concesso per un numero massimo di 30 capi di bestiame all'anno per beneficiario.

8. Controlli

1. Con riferimento a tutte le domande di aiuto presentate sarà effettuato un raffronto tra i dati dichiarati con quelli contenuti nella banca dati nazionale del bestiame. Sono inoltre previsti controlli effettuati sui registri di carico-scarico tenuti dai soggetti gestori degli alpeggi. Il registro di carico-scarico dovrà riportare per ogni animale alpeggiato il numero d'identificazione, la sua provenienza nonché la data dell'inizio e della fine del pascolo. Allo stesso modo saranno effettuati i controlli relativi alla verifica del pascolamento per 5 anni.

2. Annualmente poi, su un campione del 6% delle domande ammesse a finanziamento, saranno svolti controlli sul mantenimento degli impegni assunti. Oggetto dei controlli sono:

- il rispetto del carico di bestiame minimo e massimo rispettivamente di 0,4 UBA e 1,4 UBA per ettaro;
- il pascolamento degli animali per 70 giorni consecutivi;
- la regolare sorveglianza e custodia degli animali che si trovano al pascolo;
- il rispetto dei vincoli imposti per la concimazione;
- la cura e manutenzione dei pascoli, compresa l'effettuazione del controllo delle infestanti mediante taglio annuale "ante fioritura".

A tal fine potranno essere utilizzati gli esiti dei controlli riferiti all'intervento B, azione B.2 (Gestione superficie a pascolo mediante l'alpeggio del bestiame) della Misura 214 del PSR 2007-2013.

9. Liquidazione dell'aiuto

1. La liquidazione dell'aiuto avviene a seguito della verifica dei dati contenuti nella domanda di aiuto e dei controlli nella sede aziendale o sul pascolo effettuati ai sensi del precedente Punto 8.

10. Sistemi di controllo, gestione delle irregolarità e dei recuperi

Si applicano i criteri stabiliti dalla Sezione II (Premi per animali) del reg. CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

11. Divieto di cumulo

L'aiuto non può essere cumulato con nessun altro aiuto ricevuto per coprire gli stessi costi ammissibili.

12. Applicabilità

Il presente regime di aiuto si applica fino al 31 dicembre 2013.